



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-07783 DEL DEP. CAVANDOLI (res. n. 652 del 30 aprile 2026)

RISPOSTA

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, con il quale l'onorevole interrogante solleva specifici quesiti in ordine alla applicazione delle misure cautelari e preventive nei procedimenti per violenza domestica ed all'utilizzo del braccialetto elettronico quale strumento di tutela della persona offesa, si rappresenta quanto segue.

In relazione alla specifica vicenda richiamata nell'atto di sindacato ispettivo, dagli elementi informativi prontamente acquisiti da questo Dicastero dalle Amministrazioni competenti risulta che, già in data 9 maggio 2025, il Questore di Bologna aveva avanzato proposta per l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale nei confronti dell'indagato G.C., proposta successivamente accolta dal Tribunale di Bologna con imposizione del divieto di avvicinamento alla persona offesa, del divieto di comunicazione con la medesima e dell'obbligo di partecipazione a specifici percorsi di recupero, proprio in ragione della valutazione di una persistente pericolosità del soggetto e dell'esigenza di prevenire ulteriori condotte violente.

Tuttavia, l'esecuzione della misura di prevenzione non ha potuto trovare immediata attuazione in ragione dello stato di detenzione dell'interessato, che risultava ristretto in istituto penitenziario.

Inoltre, la persona offesa veniva informata dell'emissione del provvedimento e delle relative prescrizioni di tutela.

Successivamente, nel mese di aprile 2026, a seguito di un provvedimento della Corte d'appello di Bologna, la custodia cautelare in carcere è stata sostituita con gli arresti domiciliari presso diversa abitazione, con contestuale applicazione del braccialetto elettronico, misura che si colloca tra gli strumenti di controllo più incisivi oggi previsti dall'ordinamento per assicurare il rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria e prevenire nuovi contatti con la persona offesa.

Dalla documentazione acquisita risulta, inoltre, che la stessa persona offesa era stata previamente informata dell'istanza proposta dall'imputato e che non erano state formulate, in quella sede, osservazioni od opposizioni.

In ogni caso, questo Ministero, nell'ambito delle proprie attribuzioni istituzionali, ha attivato le opportune verifiche in ordine ai fatti segnalati.

Ciò premesso, occorre sottolineare come la materia della violenza domestica e di genere sia stata negli ultimi anni oggetto di un intervento normativo e organizzativo particolarmente intenso, volto a rafforzare non soltanto la risposta sanzionatoria ma, soprattutto, la capacità preventiva e protettiva dell'ordinamento.

In tale prospettiva si collocano la legge n. 69 del 2019, i successivi interventi di riforma dei processi civile e penale, la legge n. 122 del 2023 e, soprattutto, la legge n. 168 del 2023, che ha rafforzato gli strumenti di prevenzione, introdotto termini stringenti per l'adozione delle misure urgenti, ampliato gli obblighi informativi nei confronti della persona offesa e reso più rigorosa la disciplina del controllo elettronico nei procedimenti per violenza domestica e di genere.

Con specifico riguardo ai dispositivi di controllo elettronico, il legislatore è già intervenuto in modo significativo per accrescerne affidabilità ed efficacia.

La legge n. 168 del 2023 ha infatti sostituito la logica della mera “disponibilità” del dispositivo con quella dell’accertamento della concreta fattibilità tecnica, ha rafforzato il collegamento tra braccialetto elettronico, allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento, ha previsto conseguenze più severe in caso di manomissione e ha introdotto prescrizioni più rigorose finalizzate a scongiurare la reiterazione delle condotte violente.

A tale intervento si è aggiunto il decreto-legge n. 178 del 2024, convertito dalla legge n. 4 del 2025, che ha ulteriormente affinato il sistema chiarendo che la verifica della fattibilità del controllo elettronico deve comprendere non solo il profilo tecnico ma anche quello operativo, introducendo il nuovo articolo 97-*ter* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e disciplinando modalità, contenuti e tempistiche degli accertamenti preliminari, al fine di consentire all’autorità giudiziaria una valutazione immediata dell’idoneità del dispositivo e dell’eventuale necessità di adottare misure ulteriori anche più incisive.

Parimenti significativa è stata l’introduzione, con la legge n. 181 del 2025, del delitto autonomo di femminicidio, accompagnata da un generale rafforzamento del sistema di protezione delle vittime, dall’ampliamento delle aggravanti per reati connessi, dal potenziamento degli strumenti cautelari e preventivi e dall’estensione degli obblighi formativi per tutti gli operatori coinvolti.

L’azione governativa non si è tuttavia limitata al piano normativo.

Dal 2021 è stato strutturato un programma permanente di sostegno alle vittime attraverso convenzioni regionali e finanziamenti dedicati, progressivamente estesi fino a coinvolgere diciannove Regioni nel 2025, con la realizzazione di sportelli di ascolto, numeri verdi, *hub* territoriali e percorsi multidisciplinari sviluppati in collaborazione con uffici giudiziari, forze di polizia, servizi sanitari ed enti del terzo settore.

Sono altresì in corso la realizzazione del primo Portale istituzionale per le vittime di reato e il rafforzamento dei sistemi di monitoraggio mediante il progetto *Datalake Giustizia*, destinato a consentire una lettura sempre più tempestiva dei fattori di rischio e dell'efficacia delle misure adottate.

Nel medesimo quadro si inseriscono le attività di formazione specialistica rivolte alla magistratura e alle forze dell'ordine, il consolidamento dell'Osservatorio permanente sull'efficacia delle norme e la raccolta sistematica dei dati sulla violenza di genere prevista dalla legge n. 53 del 2022, iniziative che mirano ad assicurare uniformità applicativa, tempestività nella valutazione del rischio e costante verifica dell'impatto delle misure di tutela.

Alla luce di tali considerazioni, può osservarsi come l'attuale legislatore abbia già avviato un processo di progressivo rafforzamento degli strumenti cautelari, preventivi e di controllo elettronico, orientato ad aumentare l'effettività della protezione delle vittime e a prevenire la reiterazione delle condotte violente.

In questo contesto, questo Dicastero prosegue l'attività di monitoraggio dell'applicazione concreta delle recenti riforme, partecipando alle sedi istituzionali competenti e sviluppando strumenti di raccolta dati, analisi e valutazione degli effetti delle misure introdotte, al fine di assicurare che l'ordinamento continui a garantire livelli sempre più elevati di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, nel rispetto dei principi di tempestività, proporzionalità ed effettività della risposta pubblica.

Il Ministro
Carlo Nordio

Testo dell'interrogazione